



S E N T E N Z A N . 4 3 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73895

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in piazza della Libertà n° 11 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* del 1° reparto – 3^a divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso il predetto ufficio;

E C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio XI della direzione dei Servizi del Tesoro del dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, nonché domiciliato a Roma in via di Villa Fonseca n° 6 presso il predetto ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 22 aprile 2023 (omissis) *ex* militare di leva nell'Arma dei Carabinieri dal 17 febbraio 2003 fino al 16 febbraio 2004, ha contestato il diniego dell'Arma stessa, concretizzatosi nel decreto n° 1207 emesso il 10 febbraio 2011, riguardo alla dipendenza da causa di servizio della patologia “cardiomiopatia ipertrofica”. In particolare egli ha evidenziato di aver invocato quella dipendenza, con istanza presentata nel 2005, dopoché “durante il servizio accusava talvolta palpitazioni e, in condizioni di fatica, difficoltà di respiro” (pag. 2 del ricorso); ed ha osservato che, nel 2006, quella patologia era stata ascritta in settima categoria dalla Commissione medica ospedaliera, mentre nel 2008 il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza stessa.

Perciò il (omissis) ha domandato l'accertamento di tale dipendenza e la conseguente attribuzione della pensione privilegiata, in settima categoria.

2. Con comparsa depositata il 19 marzo 2024 si è costituito il Ministero della Difesa, sottolineando che l'istanza presentata nel 2005 dal (omissis) era finalizzata esclusivamente all'attribuzione dell'equo indennizzo, altresì contestando anche nel merito la pretesa attorea e, comunque, eccependo la prescrizione quinquennale degli eventuali ratei della pensione privilegiata.

3. Con comparsa depositata il 20 marzo 2024 si è costituito pure il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e anch'esso contestando il merito della domanda avversaria.

4. Dopo un rinvio d'ufficio antecedente rispetto a quelle costituzioni in giudizio, all'udienza del 15 aprile 2024 la causa è stata discussa dal (omissis) e dal MEF, venendo poi trattenuta in decisione. Infine, nell'udienza del 13 maggio 2024, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente va rilevato come il diniego riguardo alla dipendenza da causa di servizio, per una data patologia, sia censurabile dinanzi a questa Corte quand'anche la previa istanza amministrativa non fosse stata finalizzata ad ottenere la pensione privilegiata: perché, comunque, sussiste l'interesse di "... evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio"; e perché, per radicare quell'interesse, è "... sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti" (Sezioni Riunite, sentenza n° 12/2023).

6. Ancora in via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del MEF riguardo alla domanda attorea: perché, in linea generale così come nel caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio, dal cui operato il (omissis) fa discendere quella legittimazione passiva, si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale; e perché, inoltre, risulta superfluo lamentare l'erroneità fattuale o l'illegittimità di quel parere, al fine di dimostrare la dipendenza causale postulata dall'odierno ricorrente.

7. Venendo al merito, riguardo al quale già il lasso ultradecennale intercorso tra il diniego notificato il 3 ottobre 2011 dall'Arma al (omissis) (all. 4 al ricorso) e la proposizione dell'odierno ricorso mal si concilia con la postulazione attorea, deve osservarsi che nove dei dodici mesi di servizio sono stati da lui trascorsi presso l'aeroporto di Ciampino (Roma): senza che possa rilevare il carattere stressante e la continuità dei turni di servizio (pag. 4 del ricorso) o l'assenza di una prova negativa che si vorrebbe addossare a controparte, in riferimento oltretutto a mere illazioni ("... non si possa escludere che i suddetti fattori lavorativi ... abbiano contribuito ...": pag. 5 del ricorso). Né, ancora, può farsi discendere dall'arruolamento

una presunzione di assenza di qualsivoglia patologia o condizione predisponente; e neppure dimostrano alcunché gli esami del DNA (all. 1 al ricorso).

8. Soprattutto, però, è dirimente nel senso di escludere la dipendenza causale invocata dal (omissis) la relazione clinica stilata il 25 gennaio 2023 dell'azienda ospedaliera dei Colli (all. 2 al ricorso): laddove, nell'anamnesi patologica remota, viene ricordata già “all'età di 13 anni [una] diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva”.

Quindi, anche a non volersi soffermare sul pregresso tabagismo e sull'eccesso ponderale parimenti rilevati in quella relazione, la circostanza secondo cui, già da un decennio prima dell'arruolamento nell'Arma, (omissis) fosse affetto dalla medesima patologia di cui egli postula la dipendenza causale dal servizio svolto presso l'Arma stessa esclude palesemente che tale dipendenza realmente sussista.

9. La carenza di legittimazione passiva del MEF, per un verso, e l'infondatezza della domanda, per altro verso, traggono con sé la condanna del (omissis) al pagamento delle spese di lite nei confronti delle odierne resistenti. Tali spese, considerato l'esaurimento del giudizio in un'unica udienza, possono liquidarsi in 1.000 euro in favore di ciascuna di quelle Amministrazioni.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73895, proposto da (omissis) contro il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo alla domanda proposta da (omissis)
- 2) rigetta nel merito la domanda del (omissis) stesso;
- 3) condanna il (omissis) a pagare al Ministero della Difesa ed al Ministero

dell'Economia e delle Finanze le spese di lite, liquidate in 1.000 euro in favore di ciascuno di tali Ministeri;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio successiva all'udienza del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli